



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Segreteria Generale

segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Valeria Bozzato

Autore: Neri Nicoletta

PROTOCOLLO N. 20218 del 25/3/2024

(Classificazione: tit_2_cl_3_fascicolo_6_anno_2019)

riferimenti da citare nella risposta

**Al Consigliere comunale
Annunziato Orlando Papaleo del
gruppo LEGA PADERNO DUGNANO**

**p.c. Al Presidente del Consiglio
comunale Simona Arosio**

**o g g e t t o : Risposta all'Interrogazione, prot. n. 17473 del 12/3/2024, presentata dal
Consigliere comunale Annunziato Orlando Papaleo su "chiarimenti inerenti
la regolarità degli atti relativi all'adozione della variante generale del Piano
del Governo del Territorio"**

Gentile Consigliere Papaleo,

con riferimento all'interrogazione in oggetto, considerata anche la richiesta di dati ed informazioni tecniche e procedurali, unitamente alla presente trasmetto la risposta a firma del Segretario Generale Dr.ssa Paola Maria Xibilia e del Direttore del Settore Pianificazione del Territorio, Arch. Angelo Sabbadin.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Ezio Casati





Responsabile procedimento: Valeria Bozzato
Autore: Neri Nicoletta

PROTOCOLLO N. I/20210 del 25/3/2024
(Classificazione: tit._2__cl.__3_fascicolo_6_ anno_2019)
riferimenti da citare nella risposta

ill.mo Sig. Sindaco Ezio Casati

**p.c. Presidente del Consiglio comunale
Simona Arosio**

– Sede –

o g g e t t o : **Riscontro ai quesiti posti dal Consigliere comunale Annunziato Orlando Papaleo (Interrogazione, prot. n. 17473 del 12/3/2024 su “chiarimenti inerenti la regolarità degli atti relativi all’adozione della variante generale del Piano del Governo del Territorio)**

Con la presente, per quanto di rispettiva competenza, di Segreteria generale e di Pianificazione del territorio, si rendono i riscontri ai quattordici quesiti posti dal Consigliere Papaleo, con l’interrogazione pervenuta lo scorso 12 marzo, prot. n. 17.473, nell’ambito del procedimento di adozione della variante generale di PGT.

Precisamente:

- **Con riferimento al quesito n. 1**, con cui viene chiesto se siano legittime le pubblicazioni sul sito del Comune di Paderno Dugnano in relazione all’adozione della variante generale del PGT, “*comparse a partire dal 01.12.2023 sino alla data odierna, preso atto che le relative deliberazioni di consiglio comunale che le hanno determinate sono state viziate da illegittimità entrambe dalla delibera n. 6, del 01.02.2024, non ancora pubblicata*” al momento della presentazione del quesito, si deve riscontrare quanto segue.
Le pubblicazioni delle delibere in questione (nn. 59 e 71 del 2023) sono legittime e ancor prima dovute. L’individuazione dell’esistenza di profili di vizio con riferimento ai singoli atti, come noto, ha comportato l’attivazione della parziale revisione, in via di autotutela, mediante annullamento *in parte qua* per l’eliminazione di detti vizi. La procedura è prevista puntualmente dall’ordinamento proprio per consentire di intervenire sulla eliminazione dei vizi ed è stata dunque correttamente applicata.
- **Con riferimento al quesito n. 2**, in relazione ai tempi di pubblicazione della deliberazione n. 6/2024 si conferma che la stessa è stata pubblicata lo scorso 14 marzo.
- **Con riferimento al quesito n. 3 e 10**, con cui viene chiesto se è stata osservata la normativa dettata in materia di salvaguardia nell’ambito dell’attività edilizia svolta dai competenti uffici, si fornisce riscontro positivo, precisando che – in virtù del c.d. principio del *tempus regit actum* – il Comune nel rendere risposta a quanto richiesto dai privati/cittadini, ha tenuto conto nei propri atti e provvedimenti della sequenza temporale in cui le relative delibere di adozione sottese sono

divenute efficaci, in grado cioè di produrre effetti, e della connessa normativa vigente avuto riguardo al momento puntuale ed effettivo in cui veniva formalizzato il riscontro ad ogni singola istanza.

Ferma restando la correttezza dell'applicazione delle misure di salvaguardia, come sopra appena chiarito, non risulta - allo stato - sollevato alcun rilievo da soggetti terzi, in relazione al quale possa tra l'altro essere riconnesso un danno ingiusto.

➤ Con riferimento ai quesiti nn. 4, 5, 6 e 9, con cui viene richiesto se siano già stati depositati/pubblicati sul sito internet comunale e sul BURL/quotidiano i documenti del PGT, per le relative osservazioni si precisa che ancora detto deposito non è ancora intervenuto. Si sottolinea come l'Amministrazione sia ad oggi nei tempi procedurali di legge; si rammenta, infatti, che il termine dei 90 giorni previsti quale tempo massimo per il deposito/le pubblicazioni di cui sopra decorreranno dalla formale data di efficacia dell'ultima delibera assunta e riferita all'adozione finale della variante del PGT.

➤ Con riferimento ai quesiti nn. 7 e 8, con i quali è stato chiesto da quale data possono dirsi in vigore le misure di salvaguardia si conferma che le stesse sono in vigore, senza soluzione di continuità, a partire dall'efficacia della prima delibera di adozione, n. 59/2023, sottoscritta il primo dicembre 2023, votata con l'immediata eseguibilità e pubblicata in pari data. Le successive delibere di parziale autotutela (c.d. autotutela *in parte qua*), disponendo di volta in volta, parzialmente e per il futuro, hanno garantito la continuità della suddetta misura di salvaguardia, opportunamente adeguata ove necessario, alla nuova disciplina di adozione nel frattempo introdotta, senza alcuna interruzione procedimentale.

➤ Con riferimento ai quesiti nn. 11 e 12, in relazione al quale si richiede se in considerazione del fatto che, con la deliberazione 6/2024, è stato accolto l'emendamento n. 75 del Consigliere Bogani, il Comune possa rivedere in autotutela il proprio operato "senza precludere eventuali diritti di terzi" si risponde come segue.

In via di prima anticipazione generale, si deve ricordare come - secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia - i privati non possano vantare una posizione di legittimo affidamento in sede di pianificazione generale, soprattutto con riferimento alla attuale fase procedimentale in corso, di sola adozione. A ciò si aggiunga, tra l'altro, che in ragione dei commenti sopraggiunti, anche dalla minoranza e attraverso l'ampia diffusione a mezzo degli strumenti social, già dal giorno immediatamente successivo alla seduta dello scorso primo febbraio, è da subito emersa l'evidente equivocità e l'insolita modalità di votazione dell'emendamento 75, ragione per cui risulterebbe difficile poter sostenere validamente che possa essersi ingenerato un affidamento legittimo da parte di terzi.

Quanto alle potenziali domande risarcitorie, proposte a seguito dei ricorsi al TAR avverso gli atti del PGT, come peraltro già accaduto anche in passato con l'approvazione del primo PGT nell'anno 2013, il soggetto direttamente vocato in giudizio sarebbe il Comune; come di consueto, non è possibile escludere a priori un eventuale successivo giudizio anche avanti la Corte dei conti, essendo la stessa una procedura astrattamente prevista dal nostro ordinamento; come noto, si tratta però di un giudizio che, in ogni caso, non si attiva *ex se*, vale a dire in automatico, per ogni domanda risarcitoria avanzata e accolta dal giudice amministrativo/ordinario nei confronti del


Comune. I procedimenti in Corte dei conti prevedono, infatti, il riconoscimento di responsabilità in capo a tutti coloro che, appartenenti all'apparato Comunale, hanno concorso, anche a diverso titolo, a cagionare l'eventuale suddetto danno, nel solo caso di accertamento di colpa grave.

➤ **Con riferimento ai quesiti nn. 13 e 14**, in materia di rilascio di certificati urbanistici, si conferma che gli stessi, emessi dal Comune a far data dalla prima delibera di adozione della variante generale del PGT contengono evidenza anche della pianificazione sopravvenuta evidenziando, quindi, misure di salvaguardia di cui l'art. 13 comma 12 della LR 12/2005 e smi. Nel contempo, non si riscontra la possibilità che atti notarili possano dirsi annullabili in relazione alla certificazione urbanistica prodotta dal Comune a far data dalla prima adozione. Come già chiarito ai precedenti punti (cfr. in particolare la risposta ai quesiti nn. 7 e 8), i certificati sono stati rilasciati nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, con applicazione della corrispondente normativa di salvaguardia vigente al momento del rilascio del certificato medesimo.

*

A disposizione per quanto possa essere considerato di ulteriore utilità, si saluta cordialmente.

Il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Angelo Sabbadin



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Paola Maria Xibilia

